Comune di Cadorago
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 82 Registro Deliberazioni del 27-12-2021

OGGETTO:	**ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 AVENTE PER OGGETTO "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI"**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del **Sig. Ing.CLERICI PAOLO** il Consiglio Comunale.

Risultano:

CLERICI PAOLO	**P**	**AIOLFI MASSIMO**	**P**
MURACA ROSA MARIA	**P**	**BENZONI STEFANO**	**P**
MAINARDI CHIARA	**A**	**CLERICI PIETRO**	**A**
BRUNI LILIANA	**P**	**TESTANERA CLAUDIA**	**P**
GRAVANTE GIOVANNI	**P**	**PELLIN TIZIANA**	**P**
PAGANI PAOLO	**P**	**GIGLIOTTI GABRIELE**	**P**
ASSOGNA FEDERICO MARIA	**P**		

Presenti: 11
Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale, **Cairoli Dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO:	**ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 AVENTE PER OGGETTO "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per l'integrale discussione si rinvia al file audio contenente l'intera registrazione della seduta consiliare del 27.12.2021, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale www.comune.cadorago.co.it;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunitosi in videoconferenza

Premesso che:

- il Comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con deliberazioni di C.C. n. 44 del 29.09.2010 e n. 45 del 30.09.2010, pubblicato sul BURL n. 4 del 26.01.2011, e successive varianti al P.G.T.: prima variante al PGT, approvata con deliberazione di C.C. n. 67 del 20.12.2013 e pubblicata sul BURL n. 9 del 26.02.2014, seconda variante (viabilità) al PGT approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 19.06.2015 e pubblicata sul BURL n. 38 del 16.09.2015, terza variante al PGT approvata con deliberazione di C.C. n. 30 del 23.05.2018 e pubblicata sul BURL n. 25 del 20.06.2018;

Richiamata la L.R. n. 18/2019 approvata il 26/11/2019 avente per oggetto "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" e che la stessa è entrata in vigore in data 14/12/2019;

Dato atto che la sopra citata Legge Regionale ha introdotto modifiche alla L.R. 12/2005 e ad altre leggi regionali, in particolare:

- il nuovo comma 2 lettera e)quinquies dell'art. 8 della L.R. 12/2005, per il quale le amministrazioni comunali all'interno del proprio Documento di Piano individuano "[…] anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente";

- il nuovo art. 8-bis della L.R. 12/2005 avente per oggetto la "Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale" e per il quale "[...] l'individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui all'art. 8 comma 2 lettera e-quinquies) (ovvero gli ambiti di rigenerazione urbana) [...] è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della legge regionale […] con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a). Tale deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT, per ogni ambito di rigenerazione:
    a. può individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
    b. può incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
    c. può prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51-bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
    d. può prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria;

- il nuovo art.40-bis L.R. 12/2005 avente per oggetto "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità" ed in particolare il comma 1 del medesimo art.40-bis prevede che "i comuni con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale […] gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

- il nuovo comma 2-sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005 prevede una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

- l'art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005, modificato e sostituito, prevede la possibilità in capo ai comuni di deliberare ulteriori riduzioni degli oneri previsti per interventi di ristrutturazione stabilendo che "[…] per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, […], gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni";

- ha esteso l'applicazione della norme previste dalla L.R. 7/2017 (relativa al recupero ai fini abitativi dei seminterrati) anche al recupero ai fini abitativi dei piani terra, con specifico art. 8 comma 1 e 2 della stessa L.R. 18/2019, riservando la facoltà in capo ai comuni di individuare gli ambiti di territorio esclusione dall'applicazione di tale estensione, mediante deliberazione di consiglio comunale "[…] motivata anche in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi";

- ha previsto inoltre modifiche agli artt. 11 e 43 della L.R. 12/2005, mediante l'introduzione:

- all’art. 11 dei nuovi commi da 5 a 5-septies, per i quali “per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento” (comma 5) con possibilità in capo ai comuni di “escludere aree o singoli immobili” dall’applicazione di talI incrementi (comma 5-quarter);
- all’art. 43 del nuovo comma 2-quinquies per il quale “La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione” per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano finalità di efficientamento energetico, sicurezza o riqualificazione ambientale, fatta salva la possibilità in capo ai comuni di modulare tale riduzione del contributo;

Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazioni nr. XI/3508 del 05/08/2020 e nr. XI/3509 del 05/08/2020 ha approvato i criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dall’art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, nonché i criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 43 comma 2-quinquies della L.R. 12/2005;

Preso atto inoltre che con l’art. 28 della L.R. 18/2020 avente per oggetto “assestamento al bilancio 2020-2022 con modifica di legge regionali”, così come modificato dalla lett. b), comma 1 dell'art. 18 della L.R. 22/2020, il termine per gli adempimenti comunali previsti dalla L.R. 18/2019 è stato prorogato alla data 30/04/2021, nonché sospeso l’efficacia delle deliberazioni nr. XI/3508 del 05/08/2020 e nr. XI/3509 del 05/08/2020 per novanta giorni dalla data di loro pubblicazione sul BURL (avvenuta in data 17/08/2020 sul BURL nr. 34 Serie Ordinaria);

Preso atto inoltre che con l’art. 18 della L.R. 27/11/2020 n. 22/2020 avente per oggetto “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020” è stato prorogato alla data 30/04/2021 il termine per gli adempimenti comunali previsti dalla L.R. 18/2019;

Considerato che nella seduta del Consiglio Regionale del 15.06.2021 sono stati modificati gli elementi temporali dell’articolo 40 bis e articolo 8 bis della L.R. 12/2005, fissando al 31 dicembre 2021 i termini di applicazione della legge per l’emanazione delle relative Delibere da parte dei Consigli Comunali, ed è stata approvata la revisione dell’articolo 40 bis della Legge Regionale 12/2005, riguardante gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio dismesso;

Dato atto che il termine di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni nr. XI/3508 del 05/08/2020 e nr. XI/3509 del 05/08/2020 non riveste carattere perentorio e pertanto il consiglio comunale può deliberare anche dopo il suddetto termine;

Considerato inoltre che all’art. 8bis della L.R. 12/2005, così come introdotto dalla L.R. 18/2019 sono richiamate misure di premialità riconosciute alle amministrazioni comunali, ed in particolare è stabilito che:

1. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.
2. I comuni, fino all'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), sono esclusi dall'accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali";

Dato atto che l'individuazione degli "edifici dismessi" prevede incentivi sugli interventi edilizi e obblighi temporali per attivare i procedimenti di recupero indicati, nonché adempimenti in capo all'amministrazione comunale, così come previsto all'art. 40-bis della L.R. 12/2005, modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 11 del 2021;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato dal 29.11.2021 al 17.12.2021 all'albo pretorio online, finalizzato ad attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati, non risultano essere pervenuti contributi;

In relazione all'incarico affidato allo Studio B&L più Associati di Cernobbio (CO) con determinazione 634/19 del 25.11.2021 per attività di supporto agli adempimenti comunali ai sensi della L.R. 18/2019;

Vista la documentazione inoltrata in data 20.12.2021 con prot. n. 19849 dallo Studio B&L più Associati di Cernobbio (CO): "*R.rig – Relazione illustrativa – individuazione delle aree della rigenerazione ai sensi dell'art. 8-bis della l.r. 12/2005*";

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell'art. 42 secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Con voti legalmente resi ed accertati che hanno dato il seguente risultato:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8 (maggioranza)
Astenuti: n. 3 (Testanera, Pellin, Gigliotti)
Contrari: n. 0

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di i**ndividuare**, in attuazione dell'art. 8 bis comma 1 della L.R. 12/05:
    a. quali ambiti della rigenerazione, quelli individuati all'art. 20 delle vigenti NTA del Piano delle Regole e denominati "Nuclei urbani di antica formazione (NAF)" e gli ambiti di trasformazione AS/4, AS/5 e AS/6 di cui alle vigenti norme del Documento di Piano, come meglio esplicitato nell'elaborato "*R.rig – Relazione illustrativa – individuazione delle aree della rigenerazione ai sensi dell'art. 8-bis della l.r. 12/2005*" allegato alla presente deliberazione;
    b. quale incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana, la promozione e la condivisione degli strumenti di semplificazione e incentivazione attualmente disponibili nella vigente normativa, per

interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con finalità di rigenerazione urbana e territoriale, con particolare riferimento agli istituti del Permesso di costruire in deroga, ai sensi degli artt. 40, 40 bis e 40 ter della L.R. 12/2005, del Programma Integrato di Intervento (PII) in variante, di cui all'art. 87 e segg. della L.R. 12/2005 e dello Sportello Unico per le Attività Produttive in variante (SUAP), ove applicabile, di cui all'art. 97 della L.R. 12/2005;

c. quale azione volta alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, la possibilità di prevedere apposite sessioni istruttorie mirate alla definizione preliminare dei contenuti progettuali e prestazionali degli interventi;
d. quale documentazione integrante l'istanza di attuazione degli Ambiti della rigenerazione lo studio di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria, nella forma del master plan, con i seguenti contenuti:
    i. obiettivi strategici;
    ii. programma di attuazione e funzioni insediabili;
    iii. soggetti coinvolti;
    iv. valutazioni sulla sostenibilità economica e finanziaria;
    v. valutazioni sulla sostenibilità ambientale;
    vi. strumenti di attuazione.
e. la possibilità di prevedere negli Ambiti della rigenerazione, gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;

2. Di **modulare** i criteri di cui alla DGR 3509 del 05/08/2020 come da tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di **assumere**, ai sensi della lett. a del comma 2-sexies dell'art. 43 della L.R. 12/2005, la percentuale di maggiorazione pari al 40% del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo non ricompresi nel TUC;

4. Di **escludere**, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 11 delle L.R. 12/2005, le seguenti zone del territorio comunale, come definite nei documenti costituenti il PGT, dall'applicazione degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 in quanto non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana: Aree agricole; Aree all'interno del perimetro del Parco del Lura; Piani Attuativi ed ambiti di trasformazione del Documento di Piano già approvati;

5. Di **prendere atto** delle percentuali degli incrementi volumetrici degli indici di PGT così come indicati nella D.G.R. nr. XI/3508 del 05/08/2020 in attuazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005,

6. Di **prendere atto** che, ai sensi della DGR nr. XI/3508, gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri della medesima DGR che consentono di usufruire delle premialità volumetriche, sono da intendersi come aggiuntivi e/o maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;

7. Di **prendere atto** che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L.R. 12/2005, nel caso vengano perseguite più finalità, la somma degli incrementi volumetrici non può comunque superare il 20%;

8. Di **prendere atto** che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 della L.R. 12/2005, eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 11 della suddetta legge regionale non sono cumulabili con quelli previsti dal medesimo comma 5;

9. Di **disporre**, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 43 della L.R. 12/2005, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica negli ambiti della rigenerazione, una ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui al comma

1 dell'art. 43 della L.R. 12/2005 al 50%;

10. Di **assumere**, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 della L.R. 12/2005, per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e/o di ampliamento mediante l'utilizzo di premialità dei diritti edificatori, una riduzione degli oneri di urbanizzazione al 60%;

11. Di **prendere atto** che:

a. per ciascun Ambito come sopra individuato la relativa disciplina urbanistica rimane invariata rispetto al vigente P.G.T., non costituendo la presente deliberazione Variante urbanistica;
b. non sussistono sul territorio comunale immobili dismessi che causano particolari criticità (salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico- edilizio) di cui all'art. 40bis della L.R. 12/2005;
c. non sussistono motivazioni per le quali procedere alla individuazione degli ambiti di territorio da escludere dall'applicazione del recupero dei piani terra (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex L.R. 7/2017), atteso che il PGT vigente già prevede l'insediamento delle funzioni residenziali, terziarie e commerciali ai piani terra in tutti gli ambiti del tessuto urbano consolidato;
d. non sussistono motivazioni per le quali procedere alla individuazione di aree o singoli immobili ove escludere l'applicazione delle deroghe (all'altezza e alle norme quantitative, morfologiche, tipologie di intervento) per specifiche esigenze di tutela paesaggistica
e. l'individuazione di ulteriori ambiti, pubblici o privati, della rigenerazione, ove incentivare processi di rigenerazione urbana e territoriale, e/o la modifica di quelli già individuati dalla presente deliberazione, verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 8bis della L.R. 12/2005;

12. Di **demandare** alla redigenda Variante al PGT, avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 16.12.2021, l'eventuale integrazione, modifica dei criteri e definizione di ulteriori misure incentivanti.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.82 del **27-12-2021**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 – COMMA 1 – E DELL'ART. 147-bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:	**ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 18/2019 AVENTE PER OGGETTO "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI"**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 21-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to COZZA Geom. ROBERTO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CLERICI Ing. PAOLO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cairoli Dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno _____11-01-2022_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _____11-01-2022_____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Alfieri Dott.ssa Paola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _____11-01-2022_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alfieri Dott.ssa Paola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[ ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Alfieri Dott.ssa Paola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.